



**CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO A COPERTURA DEI RISCHI DI ATENE0**

CPV 66518100-5

Servizi di intermediazione assicurativa

CUI S00876220633202400017

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
allegato al DD/2025/779 del 05/09/2025
Firmatari: Laura VITIELLO

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott.ssa Laura Vitiello

(firmato digitalmente)

Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Corso Umberto I 40 - 80138 Napoli

Art. 1 – Disciplina dell'appalto

L'appalto è regolato:

- dal Contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario;
- dal presente Capitolato Speciale;
- dal D. Lgs. n. 36/2023, codice dei contratti pubblici (Codice);
- dalla L. n. 136/2010 ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- dal D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. *“Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro”* e da ogni altra norma relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalle norme in materia di trattamento dei dati personali tra cui il D. Lgs. n. 81/2008 e il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- dal D.P.R. n. 62/2013 ss.mm.ii. *“Codice di comportamento nazionale dei pubblici dipendenti”*;
- dal vigente Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo (P.I.A.O.) e relativi allegati;
- dal codice di comportamento di Ateneo accluso al P.I.A.O.;
- dalle disposizioni del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- dalle disposizioni contenute nel Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, al quale l'Università ha aderito in data 10/12/2021, le cui clausole dovranno essere sottoscritte dall'impresa in sede di stipula del contratto;
- dalla Legge Regionale n. 3 del 27/2007 recante *“Disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle forniture in Campania”*;
- Dal D. Lgs. n. 209/2005, Codice delle assicurazioni private, aggiornato, da ultimo, dal D. Lgs. n. 125/2024, dal D. Lgs. n. 164/2024 e dal D. Lgs. 10 n. 23/2025;
- Dal Regolamento IVASS n. 40/2018 e ss.mm.ii.;
- da ogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro - applicabile al servizio in oggetto.

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'incarico di consulenza e intermediazione assicurativa per la gestione dei rischi di pertinenza dell'Università degli studi di Napoli “Federico II”, secondo le specifiche contenute nel presente Capitolato e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa.

Il Broker, in collaborazione con gli Uffici competenti, con i propri mezzi e la propria organizzazione, dovrà garantire gli interventi necessari al fine di soddisfare tutte le esigenze di carattere assicurativo dell'Ateneo. Si riportano di seguito tutte le attività e le relative tempistiche costituenti il servizio da prestare.

1. Attività di gestione delle polizze assicurative

1.1. Supporto nella gestione delle polizze assicurative, in essere o stipulate successivamente;

Tale attività ricomprende la gestione contrattuale di tutti i rapporti con le Compagnie Assicuratrici; il controllo sull'emissione tempestiva delle polizze e le possibili appendici alle stesse; l'assistenza nella

regolazione del premio anche a seguito delle eventuali variazioni del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ateneo;

1.2. Assistenza amministrativa-contabile, segnalando preventivamente scadenze e ratei dei premi e garantendo il supporto nelle attività relative alla liquidazione dei sinistri.

1.3. Gestione dei sinistri attivi e passivi indicati dall'Università e presa in carico di quelli preesistenti.

Sono ricomprese tutte le attività necessarie alla corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro, come: il supporto nella verifica dei presupposti necessari all'attivazione della polizza; l'attivazione della polizza con trasmissione della documentazione alla Compagnia Assicuratrice; la comunicazione del numero di rubricazione del sinistro e del perito incaricato; indicazione degli atti da inviare alle Compagnie assicuratrici finalizzati all'interruzione del termine di prescrizione dei sinistri; la gestione di eventuali integrazioni documentali e/o la risoluzione di eventuali eccezioni sollevate dalla Compagnia Assicuratrice; il controllo delle prestazioni accessorie di polizza richieste dalla Compagnia Assicuratrice (es. difesa giudiziale dell'assicurato, perizie di parte ecc.); verifica della liquidazione dei sinistri e della corretta applicazione di scoperti, franchigie e massimali; controllo fiscale sulla corretta applicazione di imposte e tasse; ogni altra attività necessaria alla chiusura della pratica. Tali attività dovranno essere svolte anche nella gestione dei sinistri attivi e passivi riferiti ad epoca precedente, che non siano ancora definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente capitolato.

Inoltre, il Broker dovrà, previo esame dei testi di polizza, provvedere ad individuare ed a comunicare all'Università, volta per volta ed in considerazione delle singole fattispecie, tutte le azioni più opportune da intraprendere e la relativa tempistica al fine di ottimizzare i tempi di conseguimento degli indennizzi/risarcimenti e di chiusura delle posizioni passive, ivi comprese a titolo esaustivo e non limitativo: - indicazioni relative alla documentazione da inviare alla compagnia a termine di polizza; - pareri circa la congruità degli indennizzi/risarcimenti proposti dai periti incaricati o direttamente dalla compagnia ai sensi di quanto previsto dalle polizze; - pareri circa il rigetto dei sinistri da parte della compagnia e conseguente attività di assistenza ai fini del conseguimento dell'indennizzo/risarcimento in caso di rigetto non corretto a termine di polizza.

1.4. Individuazione ed analisi dei rischi a cui è esposta l'Università, nonché individuazione delle misure per il miglioramento delle protezioni attive e passive volte a diminuire i fattori di rischio, comprensiva dell'analisi costi-benefici; Verifica di rispondenza assicurativa dei risultati dell'analisi dei rischi, con prospettazione delle coperture ottimali; Studio del progetto definitivo per la copertura assicurativa anzidetta, completo delle indicazioni presunte dei premi e del costo approssimativo degli interventi di miglioramento delle protezioni attive e passive;

1.5. Aggiornamento e revisione annuale delle polizze in relazione alle esigenze dell'Ateneo ed alle evoluzioni legislative e regolamentari ed individuazione di nuove polizze e/o prodotti assicurativi idonei a soddisfare le specifiche esigenze dell'Università, con assoluta e totale facoltà per l'Ateneo di accettare o meno.



1.6. Supporto consulenziale, anche mediante resa di pareri in forma scritta, al personale dell'Ateneo impegnato nella gestione dell'attività contrattuale, ivi inclusi i contratti assicurativi, con particolare riguardo:

- alla segnalazione di novità normative e giurisprudenziali in materia assicurativa;
- all'individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture per tutte le procedure bandite dall'Ateneo, nonché successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni contenute nelle norme di riferimento e nei documenti di gara;
- alle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'applicazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- alle problematiche relative alla privacy ed alla riservatezza dei dati personali (d. lgs. 196/2003 e s.m.i., Regolamento UE 2016/679 c.d. GDPR integrato e modificato con il d.lgs n. 101/2018) connesse all'attività dell'Università;
- all'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con l'Università convenzioni o contratti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: locazioni, comodati, concessioni, accordi di ricerca, prestazioni d'opera occasionali o continuative) ed alla successiva verifica di corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme contrattuali;
- eventuale assistenza tecnica alle apposite istituende Commissioni di gara.

1.7. Supporto specialistico *on site* mediante incontri trimestrali presso i competenti uffici dell'Università per la raccolta della documentazione e per l'analisi di eventuali posizioni anomale, dubbie o la risoluzione di qualunque altro problema assicurativo, anche non specificatamente legato alle polizze in corso;

1.8. Segnalazione di informazioni e valutazioni in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte delle Compagnie Assicuratrici.

1.9. Invio semestralmente di riepiloghi informativi, corredati di valutazioni tecniche ed eventuali proposte migliorative, in relazione a:

- numero di sinistri divisi per ramo, denunciati;
- numero di sinistri divisi per ramo, senza seguito;
- numero di sinistri divisi per ramo, liquidati e relativo importo;
- numero di sinistri divisi per ramo, in trattazione e loro importo preventivo.

La relazione dovrà essere suddivisa per polizze e/o rischio, dando conto della congruità ed efficacia del programma assicurativo in essere. Alla relazione deve essere allegato un progetto di ottimizzazione dei rischi che individui le soluzioni e gli interventi applicativi necessari, ovvero semplicemente auspicabili.

2. Attività di supporto ai fini dell'affidamento dei servizi assicurativi

2.1. Stima e valutazione dell'intero patrimonio immobiliare dell'Ateneo

Tale attività estimativa dovrà essere effettuata, a cura e con oneri economici interamente a carico del Broker, da un professionista di propria fiducia che dovrà rendere una perizia asseverata.

Tale attività potrà ricomprendere, a richiesta dell'Università e secondo modalità e tempistiche da convenire con la medesima, anche la rivalutazione, ancorché non analitica, dei beni mobili inventariati. Ciò al fine di consentire una corretta attribuzione e valorizzazione dei beni da inserire nelle polizze assicurative ad evitare così l'applicazione della c.d. "regola proporzionale" (art. 1907 c.c.); fornire un elenco dettagliato dei beni da assicurare per conseguire tempi rapidi di accertamento delle perdite subite in caso di sinistro e, quindi, tempi rapidi di liquidazione del danno; permettere un facile aggiornamento dei valori.

2.2. Predisposizione del Piano di Risk assessment, nel quale dovranno essere riportate:

- Le aree di rischio aziendali;
- L'identificazione delle necessarie coperture assicurative sulla base dei rischi rilevati;
- La check -list degli accorgimenti tecnici che possono ridurre l'incidenza del rischio.

Per tale attività il Broker procederà ad acquisire ogni documentazione informativa riguardo la struttura e le attività dell'Ateneo ed ogni altro approfondimento ritenuto necessario; successivamente redigerà una apposita relazione scritta su quanto è stato rilevato per l'identificazione dei rischi che evidenzia la tipologia della/delle polizza/e necessaria/e a coprire l'area o le aree di rischio;

2.3. Redazione del programma assicurativo che dovrà riportare:

- Le tipologie di polizze ritenute necessarie;
- I massimali, le franchigie e gli scoperti di ciascuna polizza;
- La stima dei premi da porre a base di gara adeguati alla copertura dei rischi identificati.

Per tale attività, con riferimento ai premi, sarà cura del Broker specificare nel dettaglio i criteri utilizzati ai fini della loro determinazione, evidenziandone la coerenza rispetto ai parametri del mercato di riferimento. Il Programma dovrà altresì evidenziare, rispetto alle polizze in essere, le integrazioni rese necessarie alla luce della nuova analisi delle aree di rischio, della normativa di settore, dell'evoluzione giurisprudenziale e delle condizioni del mercato assicurativo.

2.4. Assistenza per la predisposizione dei capitolati speciali e di tutta la documentazione tecnica ulteriore necessaria all'indizione della procedura di gara.

2.5. Assistenza in tutte le fasi di espletamento della procedura di affidamento dei servizi assicurativi di Ateneo.

Per i punti 1.4. e 1.5, ove necessario, il Broker dovrà garantire la presenza del proprio personale presso gli uffici di Ateneo al fine di prestare le necessarie attività di supporto tecnico e la risoluzione di eventuali problematiche.

3. **Messa a disposizione di un portale internet**, su server dell'impresa, utilizzabile tramite sistemi operativi Windows, accessibile mediante browser web dal personale incaricato di Ateneo attraverso l'utilizzo di credenziali riservate. Il portale dovrà consentire la facile visualizzazione dello stato delle polizze, del trattamento dei sinistri (apertura, lavorazione, esito) e dei pagamenti (premi e regolazioni). In particolare, dovranno essere disponibili: 1) le informazioni, anche relative a dati contabili, sulle singole polizze; 2) l'elenco dei sinistri aperti su ogni polizza, con possibilità di accedere al dettaglio di ogni sinistro, secondo

la strutturazione e la divisione indicata al punto 1.9, in modo da seguire tutte le fasi di evoluzione dei sinistri dalla denuncia alla liquidazione; 3) la segnalazione per l'inoltro delle comunicazioni relative all'interruzione dei termini di prescrizione di tutti i sinistri aperti.

Il portale dovrà essere aggiornato dal Broker con i dati comunicati dall'Ateneo e popolato altresì con i dati relativi ai sinistri pregressi presi in carico.

L'Amministrazione, se ritenuto necessario, potrà richiedere eventuali modifiche e/o integrazioni alla struttura e alle funzionalità della banca dati informatica.

Tutti i costi relativi al portale, alla sua manutenzione e al suo aggiornamento sono a carico del Broker.

4. Formazione del personale di Ateneo

Il Broker dovrà presentare, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, la proposta di un piano formativo per il personale di Ateneo dedicato alla gestione del programma assicurativo, contenente l'elenco dei corsi di formazione e con l'indicazione delle date e degli argomenti trattati. L'Ateneo provvederà nei successivi 60 giorni a confermare le date proposte o a concordare con il Broker nuove date in base alla reciproca disponibilità.

Dovrà essere erogato un corso di formazione della durata di almeno 4 (quattro) ore per ogni ramo di polizza attiva, salvo eventuale offerta migliorativa. I corsi potranno svolgersi presso la sede centrale dell'Ateneo o da remoto.

La formazione dovrà avere ad oggetto l'assetto normativo e tecnico-contabile inerente al ramo assicurativo di riferimento. Dovrà inoltre essere consegnato il materiale didattico utilizzato durante il corso in formato digitale.

Art. 3 - Organizzazione del servizio

Il Broker, per l'espletamento del servizio, dovrà avvalersi di un'organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con l'Università, nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza possa emergere nel corso dell'appalto:

- a) Attivazione di un **ufficio preposto** allo svolgimento dell'appalto nel Comune di Napoli;
- b) Designazione del **Referente del servizio**. Quest'ultimo dovrà essere un dipendente/collaboratore del Broker, con esperienza di almeno 10 anni nel settore assicurativo e dovrà garantire la pronta reperibilità nei giorni lavorativi dalle 09.00 alle 18.00. In appositi incontri fissati dall'Ateneo, dovrà relazionare al Responsabile Unico di Progetto sull'andamento delle singole attività e, in caso di problematiche, collaborare per una tempestiva risoluzione delle stesse. Il Broker dovrà confermare, prima dell'inizio del servizio oggetto dell'appalto, il nominativo del Referente responsabile del servizio con gli estremi di iscrizione al R.U.I. di cui al D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i., cui competerà il ruolo di interlocutore con l'Università per ogni questione inerente all'esecuzione del contratto. Il referente avrà inoltre il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente a tutti i servizi previsti dal presente capitolato d'appalto e sarà sua cura garantire l'applicazione delle procedure e delle metodologie concordate e coordinare le attività di servizio pianificate.

L'Università, per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio ed al fine di ottenerne una pronta risoluzione, si rivolgerà direttamente al Referente. Le comunicazioni formali relative al servizio, ivi comprese eventuali contestazioni riguardanti le modalità di esecuzione del contratto, saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all'aggiudicatario. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dall'Università dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'aggiudicatario.

- c) Individuazione del **Gruppo di lavoro dedicato al servizio**, di cui dovranno far parte almeno due Referenti operativi, dipendenti/collaborati del Broker, con almeno 3 anni di esperienza nel settore assicurativo. Tali figure professionali saranno quelle individuate dal Broker in sede di gara. In caso di sostituzione del personale dedicato durante il corso del servizio, il Broker è obbligato a darne comunicazione all'Ateneo e a garantire le medesime caratteristiche professionali offerte in sede di gara. Qualora il Broker disattenda a tale obbligo, l'Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. – clausola risolutiva espressa - dandone comunicazione scritta con avviso di ricevimento. In ipotesi di motivato mancato gradimento delle unità di personale dedicate al servizio, l'Università si riserva di richiederne la sostituzione: in tal caso, il Broker sarà tenuto a provvedere – al più tardi entro sessanta giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta - alla sostituzione con soggetti aventi le medesime caratteristiche professionali indicate in sede di gara. In mancanza, l'Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. – clausola risolutiva espressa - dandone comunicazione scritta con avviso di ricevimento.
- d) **Comunicazione di una casella di Posta Certificata** dedicata, anche se non in via esclusiva, al servizio. Il Broker è tenuto ad accettare, oltre agli ordinari mezzi di comunicazione, lo scambio di comunicazioni tramite PEC. A tale scopo, prima della stipula del contratto il Broker e l'Università formalizzeranno un documento nel quale sarà precisato:
- l'indirizzo esatto da usare per tali scambi;
 - lista delle persone autorizzate alla sottoscrizione digitale e il tipo di comunicazioni-documenti scambiati;
 - tipologie di file che potranno essere utilizzati per le comunicazioni.

L'aggiudicatario e l'Università sono tenuti, in caso di modifiche di qualsiasi tipo (cambio indirizzo e-mail, persone firmatarie, ecc.), a comunicarlo tempestivamente alla controparte.

Art. 4 - Passaggio di consegne

Il Broker sarà in ogni caso obbligato a collaborare lealmente con il Broker uscente al fine di consentire il graduale passaggio di consegne, secondo il disposto del codice deontologico di autoregolamentazione professionale del Broker di assicurazione e riassicurazione AIBA e secondo i principi generali in materia. Il Broker si impegna inoltre ad acquisire la gestione di tutti i sinistri aperti e/pendenti alla data di avvio del servizio, garantendo, in via autonoma, la definizione dei rapporti con il Broker uscente. Il passaggio di consegne dovrà avvenire senza che sia necessario l'intervento dell'Università, e senza che la stessa possa incorrere in alcuna responsabilità derivante dallo stesso.

Durante la fase contrattuale che precede il termine di scadenza del contratto, della durata di tre mesi, dovranno essere assicurate, oltre alle attività previste nel presente Capitolato d'appalto, le attività volte a rendere disponibile all'Università la documentazione e tutte le informazioni necessarie ed utili alla continuazione delle attività. Il Broker affidatario del contratto derivante dalla presente procedura dovrà porre in essere tutte le attività che permettano il subentro dell'eventuale nuovo Broker. In tale fase, l'aggiudicatario dovrà garantire, oltre alla gestione ordinaria e agli adempimenti previsti nel codice deontologico, le attività di seguito specificate:

- a. consegna di tutta la documentazione, debitamente aggiornata, al nuovo Broker;
- b. studio e pianificazione dettagliata del progetto di trasferimento di tutti i dati verso il software della nuova impresa;
- c. preparazione di un primo scarico di prova;
- d. rilevazione e correzione delle (eventuali) anomalie riscontrate;
- e. preparazione ed esecuzione dello scarico definitivo.

Resta inteso che, in attuazione del principio di leale collaborazione e di risultato, il Broker si renderà disponibile a collaborare con il nuovo Broker individuato per tutte le attività necessarie a garantire il completo passaggio di consegne anche dopo la scadenza (naturale, anticipata o prorogata ex art. 120 co 10 del Codice) dell'incarico, per un periodo massimo di sei mesi e senza oneri.

La conclusione positiva di tale fase finale sarà attestata da apposito verbale sottoscritto, in contraddittorio con l'impresa, dal Responsabile Unico di Progetto. Il Broker rinuncia sin d'ora a qualunque pretesa sui premi assicurativi che scadranno nel corso del periodo del passaggio delle consegne.

In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni precedenti, l'Università si riserva di agire verso il Broker uscente a tutela delle sue ragioni e per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

Art. 5 - Tempistiche di esecuzione del Servizio

In relazione a quanto previsto dal precedente paragrafo, il Broker dovrà svolgere le seguenti attività secondo e tempistiche di seguito indicate:

Tabella n. 1. – Tempistiche

| Attività | Documentazione/Attività | Tempistiche di esecuzione |
|---|--------------------------|--|
| Stima e valutazione del patrimonio immobiliare e mobiliare di Ateneo (Art. 2, co. 2, punto 2.1) | Perizia asseverata | Entro 1 mese dalla sottoscrizione del Contratto o del verbale di avvio del servizio (salvo offerta migliorativa) |
| Risk assessment (Art. 2, co. 2, punto 2.2) | Piano di Risk assessment | Entro 1 mese dalla sottoscrizione del Contratto o del verbale di avvio del servizio |

| | | |
|--|---|---|
| Redazione del programma assicurativo (Art. 2, co. 2, punto 2.3) | Programma assicurativo | Entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla consegna del piano di Risk assessment |
| Assistenza per la predisposizione degli atti di gara (Art. 2, co. 2, punto 2.4) | Capitolati di polizza ed eventuale ulteriore documentazione tecnica | Entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta dell'Ateneo |
| Assistenza in tutte le fasi di espletamento della procedura di gara (Art. 2, co. 2, punto 2.5) | Redazione pareri | Entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta dell'Ateneo, salvo diverso termine concordato |
| Assistenza amministrativa-contabile (Art. 2, co. 1, punto 1.2) | Segnalazioni scadenze | Entro 30 giorni antecedenti alle relative scadenze |
| Aggiornamento e revisione annuale delle polizze (Art. 2, co. 1, punto 1.5) | Revisione del pacchetto assicurativo | Entro 1 anno dalla sottoscrizione del Contratto o del verbale di avvio del servizio |
| Supporto consulenziale al personale dell'Ateneo impegnato nella gestione dell'attività contrattuale (Art. 2, co. 1, punto 1.6) | Redazione pareri | Entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta dell'Ateneo, salvo diverso termine concordato |
| Supporto specialistico <i>on site</i> (Art. 2, co. 1, punto 1.7) | Messa a disposizione | Entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta dell'Ateneo |
| Segnalazione di informazioni e valutazioni in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte delle Compagnie Assicuratrici (Art. 2, co. 1, punto 1.8) | Segnalazioni inadempimenti | Entro 3 giorni naturali e consecutivi dalla conoscenza dell'inadempimento contrattuale da parte delle Compagnie Assicuratrici |
| Invio semestralmente di riepiloghi informativi (Art. 2, co. 1, punto 1.9) | Report | Entro 6 mesi dalla sottoscrizione del Contratto o del verbale di avvio del servizio |
| Portale internet (Art. 2, co. 3) | Messa a disposizione | Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto o del verbale di avvio del servizio |
| Formazione del personale (Art. 2, co. 4) | Presentazione del primo calendario di corsi | Entro 30 giorni dall'attivazione della prima polizza |

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| Attivazione di un ufficio preposto allo svolgimento dell'appalto nel Comune di Napoli (Art. 3. lett. a) | Messa a disposizione | Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto o del verbale di avvio del servizio |
| Elenco nominativi del gruppo di lavoro dedicato al servizio (Art. 3. lett. b e c) | Trasmissione elenco nominativi | Entro 3 giorni dalla sottoscrizione del Contratto o del verbale di avvio del servizio |
| Comunicazione indirizzo di Posta Certificata (Art. 3. lett. d) | Comunicazione | Entro 3 giorni dalla sottoscrizione del Contratto o del verbale di avvio del servizio |
| Passaggio di consegne (Art. 4) | Trasferimento di documenti e file | Entro i 3 mesi antecedenti la scadenza del Contratto |

Art. 6 - Durata contrattuale

L'appalto avrà la durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dal verbale di esecuzione anticipata del servizio di cui all'art. 17, comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 120, co 10 del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 (dodici) mesi. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. Tale opzione è subordinata al buon andamento del servizio svolto nel periodo di durata contrattuale. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola al Broker mediante posta elettronica certificata almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del contratto originario.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni previste, fino a concorrenza del quinto del valore stesso del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di chiederne l'esecuzione, agli stessi prezzi, patti e condizioni, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice. In tal caso, l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Non è prevista l'anticipazione sul prezzo di cui all'art. 125 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, in quanto esclusa per i servizi di natura intellettuale dall'art. 33 dell'allegato II.14 del medesimo decreto.

Art. 7 - Remunerazione del Broker. "Clausola Broker". Pagamento dei premi assicurativi.

Il compenso spettante al Broker per il presente appalto, nella misura definita in sede di offerta per rami diversi da RCA/ARD e per ramo RCA/ARD, sarà erogato - come da consuetudine di mercato - dalla Compagnia assicurativa o dalle Compagnie assicurative aggiudicatrici delle relative gare.

Lo stesso sarà posto a carico dell'assicuratore, tramite apposita clausola (c.d. "Clausola Broker") da inserirsi nei contratti assicurativi.

La misura del compenso (aliquota provvigionale) resterà fissa ed invariabile per l'intera durata dell'appalto, comprese le ipotesi di estensione delle polizze stipulate. Tale misura resterà fissa per tutta la durata del servizio anche nel caso in cui, all'esito dell'esperimento di una nuova procedura di gara, si verifichi una variazione dei premi relativi ai singoli rami.

Il servizio oggetto del presente appalto non comporterà alcun onere economico diretto a carico dell'Università: il Broker non potrà pretendere dall'Università alcun compenso ulteriore, né rimborso spese di sorta per le attività oggetto del presente appalto.

Allorché l'Università provveda a stipulare polizze, assicurative o fideiussorie, non avvalendosi dell'intermediazione del Broker, a quest'ultimo non sarà dovuto alcun compenso.

Nessun compenso sarà dovuto al Broker nel caso in cui l'Università decida di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione/polizze fideiussorie in relazione ai quali il Broker stesso abbia svolto la propria attività o in caso di cattivo esito delle procedure di evidenza pubblica indette con l'assistenza del Broker.

L'Università resta estranea ai rapporti che si instaureranno tra il Broker e le compagnie assicuratrici: pertanto, l'Università non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle compagnie di assicurazione.

L'Università provvederà direttamente al pagamento dei premi assicurativi, nonché di eventuali regolazioni e rimborsi, entro il termine e secondo le modalità indicate nelle relative polizze.

Per opportuna conoscenza, si informa che il totale dei premi imponibili corrisposti dall'Università per polizze assicurative in essere (ammontare dei premi annuo) al netto di IVA, altre imposte e regolazioni, è pari ad € **3.313.652,33**.

Tabella n. 2 – Premi annui

| RAMO | PREMIO IMPONIBILE ANNUO |
|---|--------------------------------|
| All Risks beni immobili e mobili | 793.595,00 € |
| Responsabilità Civile Contro terzi [RCT] - Responsabilità civile verso prestatori d'opera [RCO] | 124.948,88 € |
| Responsabilità Patrimoniale Ente | 65.030,67 € |
| Infortuni Categorie diverse | 86.809,40 € |
| Auto rischi diversi-ARD veicoli dipendenti in missione | 1.386,00 € |
| RCA - Auto rischi diversi veicoli ente | 10.142,78 € |
| All Risks Patrimonio artistico | 19.934,72 € |
| Polizza sanitaria | 2.206.975,61 € |
| Polizza sanitaria - Estensione al personale dirigente | 4.829,27 € |
| Totale premi imponibili annui | 3.313.652,33 € |



Art. 8 - Oneri ed obblighi delle parti

In caso di inadempimenti agli obblighi di cui ai precedenti artt. 2, 3, 4, 5, l'Università, per il tramite del Responsabile Unico di Progetto, procederà a darne comunicazione a mezzo pec al Responsabile del Servizio, che potrà far pervenire le eventuali osservazioni entro i tre giorni successivi. Trascorsi trenta giorni, senza che il Broker si adegui, l'Università si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ex art. 1456, dandone comunicazione scritta.

L'Università si impegna a fornire, all'atto del conferimento e comunque su richiesta del Broker, tutte le indicazioni relative alle proprie esigenze assicurative, ed a mettere a disposizione tutta la documentazione in suo possesso, relativa al patrimonio mobiliare e immobiliare, nonché a consentire agli incaricati del Broker l'accesso agli edifici interessati.

Restano di esclusiva competenza dell'Università:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker che si riserva di recepire o disattendere senza che dal Broker possano essere sollevate eccezioni di sorta;
- la decisione sulle coperture assicurative da adottare;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri, salvo l'obbligo del Broker di procedere agli atti interruttivi del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei sinistri.

L'Università rimane estranea ai rapporti di collaborazione che il Broker dovesse stabilire con altre Società e/o con collaboratori esterni alla propria struttura organizzativa ai fini della partecipazione al presente appalto e dell'esecuzione del rapporto conseguente.

L'Università rimane al pari estranea ai rapporti contrattuali che si instaureranno tra il Broker e le Compagnie assicuratrici per effetto del presente appalto.

La prestazione dovrà essere resa secondo le specifiche indicate nei documenti di gara, oltre che secondo l'offerta formulata.

Art. 9 - Obblighi di collaborazione e di diligenza

Il Broker eseguirà il servizio nell'interesse esclusivo dell'Università, osservandone le indicazioni, tenendo conto delle specifiche esigenze della stessa, garantendo soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Università e collaborando lealmente con gli uffici competenti, mantenendo a tal fine un atteggiamento di obiettività e indipendenza.

Il Broker nell'espletamento del servizio si impegna a tenere il segreto d'ufficio e ad eseguire l'incarico in buona fede, osservando l'obbligo di massima diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art.1176 c.c. e garantendo la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione.

In ipotesi di contravvenzione agli obblighi di cui ai commi precedenti, e in particolare, di mancata collaborazione, di negligenza e malafede, l'Università provvederà – previa contestazione dell'inadempimento – all'immediata risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., fatta salva l'azione per il risarcimento del danno di tutti i danni subiti e subendi.

Art. 10 - Responsabile Unico del Progetto (RUP)

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) per l'intervento oggetto del presente appalto è la dott.ssa Laura Vitiello, alla quale competono i compiti previsti dal vigente quadro normativo, tra cui le necessarie attività di impulso, coordinamento e controllo relative a ciascuna delle fasi della procedura e lo svolgimento di tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Codice e dal relativo Allegato I.2.

Art. 11 - Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)

Ai sensi dell'art. 114 e dell'art. 32 dell'allegato II.14 D. Lgs. n. 36/2023 le attività di coordinamento, direzione e di controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, nonché la verifica della regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore saranno effettuate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

Il nominativo ed i recapiti del Direttore dell'Esecuzione del Contratto saranno riportati in contratto all'esito del relativo provvedimento di nomina.

Art. 12 - Inadempimenti e penali

L'Ateneo si riserva il diritto di verificare, in ogni momento e con qualsiasi modalità, l'esatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dal Broker.

Il Broker dovrà rispettare la programmazione e le tempistiche previste nel presente Capitolato e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa. In caso contrario sarà applicata una penale giornaliera calcolata sull'importo del contratto come di seguito indicato:

Tabella n. 3 – Penali

| Attività | Documentazione/Attività | Tempistiche di esecuzione | Penale per ogni giorno di ritardo (%) |
|---|--------------------------|--|---------------------------------------|
| Stima e valutazione del patrimonio immobiliare e mobiliare di Ateneo (Art. 2, co. 2, punto 2.1) | Perizia asseverata | Entro 1 mese dalla sottoscrizione del Contratto o del verbale di avvio del servizio (salvo offerta migliorativa) | 0,1% |
| Risk assessment (Art. 2, co. 2, punto 2.2) | Piano di Risk assessment | Entro 1 mese dalla sottoscrizione del Contratto o del verbale di avvio del servizio | 0,1% |
| Redazione del programma assicurativo (Art. 2, co. 2, punto 2.3) | Programma assicurativo | Entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla consegna del piano di Risk assessment | 0,05% |

| | | | |
|--|---|---|-------|
| Assistenza per la predisposizione degli atti di gara (Art. 2, co. 2, punto 2.4) | Capitolati di polizza ed eventuale ulteriore documentazione tecnica | Entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta dell'Ateneo | 0,05% |
| Assistenza in tutte le fasi di espletamento della procedura di gara (Art. 2, co. 2, punto 2.5) | Redazione pareri | Entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta dell'Ateneo, salvo diverso termine concordato | 0,05% |
| Assistenza amministrativa-contabile (Art. 2, co. 1, punto 1.2) | Segnalazioni scadenze | Entro 30 giorni antecedenti alle relative scadenze | 0,1% |
| Aggiornamento e revisione annuale delle polizze (Art. 2, co. 1, punto 1.5) | Revisione del pacchetto assicurativo | Entro 1 anno dalla sottoscrizione del Contratto o del verbale di avvio del servizio | 0,05% |
| Supporto consulenziale al personale dell'Ateneo impegnato nella gestione dell'attività contrattuale (Art. 2, co. 1, punto 1.6) | Redazione pareri | Entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta dell'Ateneo, salvo diverso termine concordato | 0,05% |
| Supporto specialistico <i>on site</i> (Art. 2, co. 1, punto 1.7) | Messa a disposizione | Entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta dell'Ateneo | 0,05% |
| Segnalazione di informazioni e valutazioni in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte delle Compagnie Assicuratrici (Art. 2, co. 1, punto 1.8) | Segnalazioni inadempimenti | Entro 3 giorni naturali e consecutivi dalla conoscenza dell'inadempimento contrattuale da parte delle Compagnie Assicuratrici | 0,05% |
| Invio semestralmente di riepiloghi informativi (Art. 2, co. 1, punto 1.9) | Report | Entro 6 mesi dalla sottoscrizione del Contratto o del verbale di avvio del servizio | 0,05% |
| Portale internet (Art. 2, co. 3) | Messa a disposizione | Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto o del verbale di avvio del servizio | 0,05% |
| Formazione del personale (Art. 2, co. 4) | Presentazione del primo calendario di corsi | Entro 30 giorni dall'attivazione della prima polizza | 0,05% |
| Attivazione di un ufficio preposto allo svolgimento dell'appalto nel Comune di Napoli (Art. 3. lett. a) | Messa a disposizione | Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto o del verbale di avvio del servizio | 0,05% |

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|------|
| Elenco nominativi del gruppo di lavoro dedicato al servizio (Art. 3. lett. b e c) | Trasmissione elenco nominativi | Entro 3 giorni dalla sottoscrizione del Contratto o del verbale di avvio del servizio | 0,1% |
| Comunicazione indirizzo di Posta Certificata (Art. 3. lett. d) | Comunicazione | Entro 3 giorni dalla sottoscrizione del Contratto o del verbale di avvio del servizio | 0,1% |
| Passaggio di consegne (Art. 4) | Trasferimento di documenti e file | Entro i 3 mesi antecedenti la scadenza del Contratto | 0,1% |

Le penali non potranno comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. 36/23.

Ciascuna penale sarà applicata a fronte della contestazione per iscritto degli addebiti da parte del Responsabile Unico del Progetto; al Broker è concesso un termine per fornire eventuali chiarimenti e/o controdeduzioni.

Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni naturali, successivi e continui dalla data in cui l'Università ne comunicherà per iscritto l'applicazione mediante nota di addebito al Broker; decorso tale termine, l'Università provvederà, senza necessità di messa in mora e con proprio provvedimento, all'incameramento di una quota della cauzione definitiva di cui al successivo art. 13 pari all'ammontare della penale comminata.

Nell'ipotesi di reiterati inadempimenti, irregolarità o negligenze nell'esecuzione del servizio, l'Ateneo si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., dandone comunicazione all'Broker, a mezzo PEC, con incameramento della cauzione definitiva e salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 13 - Verifica di regolare esecuzione

L'Università, attraverso la figura del Responsabile Unico del Progetto (RUP) e del Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC), ha ampia facoltà di controllo sulla regolarità dell'esecuzione del servizio rispetto a quanto contenuto nel presente capitolato, nell'offerta dell'affidatario e nelle disposizioni legislative e regolamentari. Il RUP e il DEC verificheranno la conformità delle prestazioni rese in corso di esecuzione al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto agli obblighi contrattuali.

Alla scadenza del contratto, verrà effettuata la verifica definitiva e qualora l'esecutore abbia eseguito in maniera completa e regolare le prestazioni contrattuali, si procederà al rilascio del relativo certificato di regolare esecuzione. Qualora il servizio oggetto dell'appalto non risulti conforme alle prescrizioni previste dal contratto, si procederà all'applicazione delle penali.

Art. 14 - Stipula del contratto

Ai fini della stipula del contratto, ovvero in caso di esecuzione anticipata e a pena di decadenza dell'aggiudicazione, l'Broker dovrà trasmettere i seguenti documenti:

- **Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 D. Lgs. n. 36/2023:** Può essere costituita, a scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106 D. Lgs. n. 36/2023. La garanzia deve prevedere espressamente le seguenti clausole: rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 c.c.; operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ateneo. In ogni caso l'Ateneo ha facoltà di chiedere all'Broker la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. L'Ateneo potrà escutere la garanzia, nel caso si verifichi la risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

- **Copertura assicurativa per la Responsabilità Civile Professionale** ai sensi dell'art. 11 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018: l'Affidatario dovrà essere in possesso di idonea polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale di cui all'articolo 110, comma 3, per l'attività di distribuzione svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui al comma 2, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. L'importo di tale polizza, per effetto del regolamento delegato UE n. 2024/896, deve essere pari ad almeno 1.564.610,00 € per ciascun sinistro e di 2.315.610,00 € all'anno globalmente per tutti i sinistri.

- **Atto di Nomina a Responsabile esterno del Trattamento** dati debitamente compilato, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Prima dell'avvio del servizio, l'Appaltatore dovrà comunicare all'Ateneo tramite apposita PEC da indirizzare al RUP, al competente DEC e all'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria **il nominativo del Responsabile del Servizio.**

Art. 15 - Responsabilità del Broker

Ogni responsabilità inerente allo svolgimento del servizio fa interamente carico al Broker, il quale deve provvedere all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto con propri mezzi, propria organizzazione e rischio d'impresa a proprio carico, con accollo degli oneri relativi al reperimento ed utilizzo della documentazione necessaria.

Il Broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio: è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare agli organi universitari competenti.

Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi universitari competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato.

Il Broker è altresì responsabile per ogni danno diretto o indiretto che possa derivare da dolo, negligenza o errore professionale dell'aggiudicatario e/o dei singoli professionisti ad esso afferenti.

A tale scopo l'aggiudicatario deve possedere una polizza assicurativa ai sensi del precedente art. 14 ed il cui ammontare di copertura deve essere non inferiore a quello stabilito annualmente in base alle disposizioni delle medesime norme. L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Università e pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi

momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 16 lett. h).

L'Università non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il Broker fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa. Il Broker assumerà l'obbligo di tenere indenne l'Università da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari degli avvocati) a seguito di qualsiasi rivendicazione in violazione di diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o estero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.

Art. 16 - Recesso

L'Università si riserva di esercitare il diritto di recedere dal presente appalto ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023 e in relazione alla scadenza delle polizze assicurative.

L'Università procederà al recesso dal contratto stipulato, con un preavviso di almeno 15 giorni, previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni eventualmente stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto e relative al servizio oggetto del presente appalto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i prezzi stabiliti nella predetta Convenzione.

Art. 17 - Risoluzione del contratto.

Fatte salve le cause di risoluzione previste dal quadro normativo vigente, l'Ateneo procederà alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. in caso di:

- a. reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore alle percentuali richiamate nell'art. 12 del presente Capitolato;
- b. mala fede, frode o negligenza nell'esecuzione del servizio, che determinino il venir meno del rapporto fiduciario con l'Università;
- c. cessione totale o parziale del contratto o affidamento in subappalto delle attività e prestazioni di cui al presente capitolato, al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legislazione vigente;
- d. reiterate e gravi contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o ai regolamenti relativo al servizio;
- e. reiterata e grave violazione degli obblighi previsti dall'art. 2 del presente Capitolato in capo al Broker;
- f. violazione del divieto, di cui all'art. 27 del presente capitolato, di agire in nome e per conto dell'Università e di sottoscrivere documenti contrattuali per conto dell'Università senza il suo preventivo ed esplicito consenso;

- g. violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione degli obblighi contrattuali;
- h. qualora il broker non sia in grado di provare in qualsiasi momento il possesso della copertura assicurativa per responsabilità civile patrimoniale;
- i. mancata tempestiva reintegrazione del deposito cauzionale di cui all'art. 14 del presente capitolato;
- j. violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento Nazionale e di Ateneo;
- k. inosservanza delle disposizioni di cui al Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, al quale l'Università ha aderito in data 10/12/2021;
- l. nell'ipotesi in cui siano venuti meno, in corso di esecuzione, i requisiti generali di cui all'art. 94 del D.lgs. 36/2023 ovvero si verifichino i presupposti per l'applicazione delle cause di esclusione non automatiche di cui all'art. 95 del d.lgs. 36/2023;
- m. nel caso di perdita dei requisiti speciali dichiarati in sede di gara;
- n. inadempienza accertata alle disposizioni di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3, comma 9 bis della legge n.136/2010 e ss.mm.ii.;
- o. cancellazione dall'albo degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109, d. lgs. 209/2005, oppure esecuzione in violazione delle disposizioni di cui al sopraccitato d. lgs. 209/2005 e s.m.i.;
- p. Manifesta incapacità, cattivo andamento ed inefficienze gravi nell'esecuzione del servizio;
- q. Inosservanza degli impegni assunti nell'Offerta Tecnica;
- r. Reiterata e grave violazione degli obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali di cui ai successivi artt. 21 e 22 del presente Capitolato e all'atto di nomina del Responsabile del Trattamento dei Dati Personali.

L'Università ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999 procederà alla risoluzione del contratto stipulato, con un preavviso di almeno 15 giorni, nel caso in cui i parametri delle convenzioni che, eventualmente, CONSIP S.P.A. attiverà per il servizio oggetto del presente Capitolato siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stesso e l'Appaltatore non acconsenta ad una richiesta dell'Ateneo di modifica delle condizioni economiche tale da rispettare i prezzi stabiliti nella predetta Convenzione.

In tutte le ipotesi predette l'Università procederà ad incamerare l'intero importo della garanzia definitiva, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti del Broker per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Ateneo e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale. In caso di risoluzione il Broker uscente è tenuto comunque a garantire l'espletamento del servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni per il periodo strettamente necessario all'individuazione del nuovo Broker.

Art. 18 - Procedimento di interpello

Nelle ipotesi di risoluzione o di recesso del contratto in corso di esecuzione, l'Amministrazione procederà secondo le modalità di cui all'art. 124 co 2 del D. Lgs. n. 36/2023, riservandosi la facoltà di interpellare progressivamente

gli operatori economici che abbiano partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di effettuare una nuova aggiudicazione allo scopo di affidare ad altro operatore economico l'esecuzione dell'appalto. L'operatore economico subentrante dovrà assicurare la ripresa dell'esecuzione del servizio e l'esatto adempimento originariamente richiesto all'Affidatario sostituito alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato in sede di offerta.

Art. 19 - Cessione del contratto

Ai sensi dell'art. 119 D. Lgs. n. 36/2023 è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 20 - Cessione dei crediti

È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni di cui all'art. 120, co. 12 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 21 - Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti di cui all'art. 119 D. Lgs. n. 36/2023, al quale si rinvia. L'offerente deve indicare all'atto dell'offerta i servizi o parti di servizi che intende subappaltare. In mancanza di indicazioni in ordine al subappalto, il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Le prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza di garantire l'unicità del servizio di Brokeraggio.

Il Broker ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 22 - Obblighi di riservatezza

La tipologia del servizio da svolgere e la delicatezza della materia trattata richiedono che tutte le attività del Broker siano improntate ad una assoluta attenzione alla riservatezza.

Il Broker non potrà far uso, né direttamente né indirettamente delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione al mandato affidato e ciò anche dopo la scadenza del contratto.

Il Broker non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

Il Broker si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel D. Lgs. n.196/03 e s.m.i., Regolamento UE 2016/679 c.d. GDPR integrato e modificato con il D. lgs n. 101/2018 ed a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui

verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

Il Broker deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.

Il Broker si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente capitolato.

Art. 23 - Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, compresi i provvedimenti adottati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali. Con separato provvedimento, allegato al contratto, il Broker è designato Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679 (cosiddetto GDPR), in relazione alle attività connesse all'esecuzione del contratto e all'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative per la tutela dei diritti dell'interessato. L'Broker che assume il ruolo di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, effettuato nell'espletamento dell'appalto, si obbliga tra l'altro a:

- adempiere alle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità del servizio, dei dati personali, del cui trattamento è titolare l'Ateneo; - eseguire controlli periodici per verificare l'efficacia delle misure di sicurezza adottate;
- nominare con atto formale, tra i propri dipendenti, gli autorizzati al trattamento dei dati personali effettuato in esecuzione degli obblighi nascenti dal Contratto di appalto, ad individuare l'ambito di trattamento consentito agli autorizzati ed a vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza da parte degli stessi. L'elenco recante i nominativi degli autorizzati ed il relativo ambito di trattamento dovrà essere trasmesso entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto. Il Broker si impegna a comunicare tempestivamente all'Università qualunque variazione all'elenco degli autorizzati di cui sopra oppure ai rispettivi ambiti di trattamento e si obbliga, infine, a segnalare qualsiasi avvenimento che, a proprio giudizio, possa compromettere la sicurezza dei dati dei cui trattamenti è nominata responsabile;
- mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi assunti in qualità di Responsabile del Trattamento e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi autorizzato. Il Broker prende atto che l'Ateneo tratterà i dati personali contenuti nel contratto e acquisiti nel corso dell'esecuzione del relativo rapporto contrattuale ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, nel rispetto dei principi fissati all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679. Gli obblighi del Broker in qualità di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali saranno specificati nel relativo Atto di nomina.

Art. 24 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'Aggiudicatario senza diritto di rivalsa, tutte le spese inerenti al contratto – ivi comprese quelle di bollo – e quelle di registrazione in caso d'uso, dovute secondo le normative vigenti.

Art. 25 - Elezione di domicilio

Il Broker si impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale l'Ateneo potrà inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto relativo al rapporto contrattuale in corso, con espresso esonero dell'Ateneo da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti ad esso non imputabile.

Art. 26 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in esecuzione del presente appalto, il foro competente in via esclusiva sarà quello di Napoli.

Art. 27 - Norme finali

Le proposte del Broker non sono vincolanti per l'Università, che si riserva la facoltà di recepirle o disattenderle senza che dal consulente possano essere sollevate eccezioni di sorta.

L'Università esonera il Broker da ogni responsabilità che possa scaturire da iniziative sulle quali lo stesso ha manifestato il proprio disaccordo.

È fatto espresso divieto al Broker di agire in nome e per conto dell'Università, nonché di sottoscrivere documenti, anche contrattuali, in nome e per conto dell'Università, senza il suo preventivo ed esplicito consenso.

L'Università rimane estranea ai rapporti di collaborazione che il consulente dovesse stabilire con altre Società e/o con collaboratori esterni alla propria struttura organizzativa ai fini della partecipazione al presente appalto e dell'esecuzione del rapporto conseguente.

L'Università rimane del pari estranea ai rapporti contrattuali che si instaureranno tra il Broker e le Compagnie assicuratrici per effetto del presente appalto.

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott.ssa Laura Vitiello